

CONSIGLI ED INFORMAZIONI UTILI

Per la PRESENTAZIONE DEL RICORSO al Giudice di Pace :

- Posto che il documento deve essere preventivamente letto, per assicurarsi che non siano presenti, al suo interno, possibili errori di digitazione, il file così verificato dovrà essere stampato in un **numero di copie non inferiore a 5** (cinque).
- Il **verbale** impugnato va **allegato sempre in originale**, comprensivo di tutti i suoi elementi (busta compresa).
- Una copia del ricorso potrà essere trattenuta e le rimanenti quattro spedite al Giudice di Pace, in unico plico, a mezzo **raccomandata con ricevuta di ritorno o**, in alternativa, **consegnata brevi manu**. Nel primo caso, a comprovare il rispetto dei tempi di trasmissione, farà fede la data di spedizione presente nella ricevuta di ritorno, diversamente si potrà chiedere il rilascio di una ricevuta di consegna direttamente alla cancelleria del Giudice di Pace, all'atto del deposito.
- Per quanto attiene agli **ALLEGATI**, essi potranno essere **trasmessi**, unitamente al ricorso, **in duplice copia** : una servirà al Giudice, per la sua valutazione, ed una per il Comando accertatore – che dovrebbe ricevere notifica del ricorso direttamente dalla cancelleria. Per una più semplice riconoscibilità, sarebbe opportuno apporre, in alto a destra su ogni allegato, il numero ad esso corrispondente (indicato in un elenco posto in coda al ricorso).

In caso di applicazione dell'art.126 bis del C.d.S. (DECURTAZIONE PUNTI PATENTE) :

- **E' opportuno dare formale comunicazione, al Comando accertatore, che si è in procinto di presentare un ricorso** (ad evitare l'emissione dell'ulteriore sanzione prevista in caso di mancata comunicazione dei dati, posto che tale procedura si potrebbe comunque considerare illegittima, prima della definizione dell'accertamento che ha originato la decurtazione, e passibile di ulteriore impugnazione). **Per fare ciò è sufficiente trasmettere una lettera, preferibilmente raccomandata, nella quale siano indicati a) estremi del verbale, b) anagrafica completa del ricorrente e c) comunicazione di deposito del ricorso** – specificando che è stata richiesta la sospensione del procedimento.

Le FASI SUCCESSIVE alla presentazione del ricorso :

- **La cancelleria NON provvederà a comunicare le date del procedimento, dunque è necessario che l'interessato si faccia parte attiva, chiedendo agli impiegati dell'ufficio quando avrà luogo la prima (e potenzialmente unica) udienza. Avuto notizia della data e dell'ora precise, si presenterà presso l'aula recando con sé l'originale degli allegati che avesse trasmesso in copia fotostatica.**
- Probabilmente sarà presente, oltre al Giudice, un rappresentante del Corpo di polizia cui appartenevano gli agenti accertatori, un funzionario dell'ente interessato o comunque un suo legale .

- **ATTENZIONE** : alcuni ritengono che chi ricorre abbia l'obbligo di presentarsi a tutte le date di udienza eventualmente fissate, per non rischiare il rigetto del proprio ricorso. Ciò vale senza dubbio per la "seconda" data : in una recente sentenza, infatti, è stato stabilito che non vi sia uno specifico obbligo di presenziare alla prima udienza fissata dal Giudice. Nel dubbio, comunque, **noi consigliamo di non mancare MAI agli appuntamenti programmati, perché non è escluso che l'eventuale assenza possa indisporre il giudice, indipendentemente dalla sua interpretazione del diritto in materia** (il che vale, naturalmente, anche nel caso che a mancare sia il rappresentante della Pubblica Amministrazione) .
- Nella trattazione orale del caso potranno essere esplicate le proprie ragioni, al termine delle quali il Giudice pronuncerà la sentenza. Solo raramente si dovrà ricorrere a più udienze e solo qualora vi fosse la necessità di ascoltare testimoni o presentare ulteriori prove (ragione in più per presenziare dall'inizio). Non è escluso, peraltro, ed anzi capita molto spesso, che il Giudice, nel dichiarare aperta l'udienza, si sia già fatto un'idea ben precisa del ricorso depositato, avendo basato la sua valutazione su una attenta lettura degli atti e sulla propria esperienza e conoscenza del diritto; potrebbe non essere necessario, dunque, disquisire sugli argomenti enunciati nel documento di opposizione. Ciò non toglie che **il ricorrente, recandosi presso gli uffici del G.d.P. nel giorno dell'udienza, dovrà conoscere almeno sommariamente le ragioni indicate nel ricorso, per essere in grado di rispondere a tutte le domande che il Giudice intendesse avanzare nel merito.**
- **La lettura della sentenza costituisce momento esecutivo per la definizione del caso e non sarà inviato nulla, a casa del ricorrente, sia che l'opposizione venga accolta sia che essa venga rigettata** (il che potrebbe anche non essere comunicato contestualmente). **Ciò posto, è opportuno che l'interessato non solo si preoccupi di ritirare copia del dispositivo della sentenza, direttamente presso la cancelleria del G.d.P. e nei tempi da essa indicati, ma che, in caso di accoglimento del ricorso, ne notifichi copia al Comando accertatore** (questo ad evitare il ricevimento, nel futuro, di una cartella di pagamento quale conseguenza dell'errata messa a ruolo di una sanzione che avrebbe dovuto essere archiviata).
- Se il ricorso viene rigettato, il G.d.P. NON ha l'obbligo di raddoppiare la sanzione, come avviene automaticamente, invece, nel caso in cui sia il Prefetto a rigettarlo, con la c.d. ordinanza-ingiunzione, ma può comunque decidere tra il minimo ed il massimo previsto dal C.d.S. per quella determinata violazione (è raro il caso in cui venga scelta la seconda ipotesi), nonché condannare il soccombente al pagamento delle eventuali spese di lite.
- **ATTENZIONE** : **in caso di rigetto del ricorso sarà opportuno chiedere specificamente quali siano i passi da compiere** (modalità e tempi per il pagamento del dovuto e per l'eventuale comunicazione dei dati patente del trasgressore), **al fine di evitare l'emissione di ulteriori sanzioni.**

a cura dello staff di WWW.RICORSIONLINE.COM

N.B. Alcune procedure potrebbero essere diverse da quelle descritte. Sarà dunque opportuno che, in caso di dubbio, gli interessati si rivolgano direttamente agli uffici ove hanno depositato, o intendano depositare, la propria impugnazione.